

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. DALO' ROCCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/5 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 36.50 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 159.80

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMELE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in Ortuni alla Via Abbas-Mirandelli 2° lotto
N. _____ Scala 6 Int. 5 Vani utili N. 2 ed accessori — Vani legali N. 3,5
costo 3,55

Concessionario: Sig. D'Alò-Rocco
Contratto di cessione in data _____ N. _____ di repertorio _____

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 1386945

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 416083

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni 0,75% L. 10402 L. 426485

Costo di cessione L. 960460

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 960460

Periodo di ammortamento anni 5

Tasso 5 %.

Rata annua 960460 x 0,230874801 L. 221842

Rata mensile 960460 x 19,248% L. 18487

Decorrenza dal 1-1-1964 al 1-1-1969

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. _____ intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 18487

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1575

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 2325

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge n. 1233)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. D'ALO' ROCCO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 21 del 2° lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di

OSTUNI

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

L. 3650- mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del

registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A _____, add. 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1688

col. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE (*)

IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed tt

Sig. MARTALO' Pasquale

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19 Agosto



I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. VallarinoRegistrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1292
vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire Cinquecento

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

(7) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt...o(1) ...Com.te. Ubaldo...

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant...e (2) ...Brindisi - Via Casimiro...9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess...o denunziant...e(3) ed il

Sig. *Montali Pasquale*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21/A del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

.....(Comm. Ubaldo G. Vallarino).....

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1780

vol.....foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Luannunzio*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. Martalo Caspuole

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 914 del 2 Lotto
di case popolari nel Comune di Castelli

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 9890 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57..

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 al N. 276

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 4.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-LABINO fu Giuseppe nella sua qua-lità di Presidente dell'I.A.C.P.-dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra ess. e denunziant. (3) ed ilSig. MORTALO' Pasquale di Cosimoconvenzioni che (4) hanno avutoesecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 21/A del 2° lotto
di case popolari in Ostuni - Via Ceglie.-Durata della locazione: dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957Corrispettivi pattuiti: £. 2.820.- mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **29 SET. 1956** 19

I. DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo ValabinoRegistrata la presente denuncia addì 18 OTT. 1956 al N. 2080vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duemilatrecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe enlla sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) in Brindisi via Ca imiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunzianti (3) ed il
Sig. MARTALO' PASQUALE

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

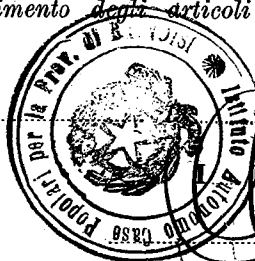
Designazione delle cose locate Appartamento n.21 al 2° lotte delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1309
vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire 40

(*) Bollo a calendario.



IL PROCTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed isignori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritto(1) Com. Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.AC.P.

dimorant e (2) in Briddisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. MARTALO' PASQUALE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 al 2° lotto del
Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A , add. Prov. di BRINDISI 19.....

27 AGO. 1953



I, DENUNZIANTE (1) a
(Com. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, paghi 3 SET. 1953 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



AL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 5147

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li 12 APR. 1960

Al Sig. S'Alò Sae. Rocco

Via per Ceglie n° 21/A lotto 2°
OSTUNI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



RAG. PIETRO LO MARTIRE

OSTUNI (BRINDISI)

Ostuni 15 Ottobre 1952

I. A. C. P. - Brindisi

22-10-52

PROT. N. 5432

spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di

BRINDISI

Garo Presidente,

a seguito della Sua circolare per la rinnovazione dei contratti di fitte dei primi lotti delle Case di Ostuni, Le segnalo la situazione del sig. MARTALO PASQUALE di COSIMO = agente di P.S. ed occupante effettivo dell'appartamento N. 21 = lotto II = Scala A = in testa a Stefanucci Mario di Vincenzo, che all'atto dell'assegnazione non occupò l'appartamento avendone trovato altro più grande: e poiché entrambi i suddetti erano dipendenti della P.S. a cui erano stati assegnati gli alloggi, il Commissario del tempo autorizzò l'occupazione del Martalo, che in quel periodo era stato trasferito in Ostuni ed era senza alloggio.

Sarà bene quindi a sanare questa situazione col regolare contratto fatto in testa al Martalo, effettivo occupante, così come si è fatto a Brindisi allo scopo di regolarizzare i contratti: e ciò con l'effettivo accordo degli interessati, e su richiesta del locale Commissariato di P.S.

Distinti saluti

Si conferma quanto sopra
Stefanucci Mario di Vincenzo

Reg. Martire

RAG. PIETRO LO MARTIRE

OSTUNI (BRINDISI)

Ostuni 2 Novembre 1952

spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

5/11/52
PROP. N. 5542

Ill.mo sig. Presidente,

in risposta alla Sua lettera datata 18.10 e pervenutami solo il 29

perché in tal giorno impostata, Le comunico :

-Tutte gli alloggi ultimamente assegnati sono stati regolarmente occupati dai
beneficiari, come sarà certamente risultato dalle quietanze mensili esatte.

✓ Gli irregolari delle precedenti assegnazioni (lotto I° e 2°) sono:
-I° lotto=Scala B appart.N.14=assegnataria Bologna Annunziata che non l'ha mai oc-
cupata e della quale ci siamo interessati; (vegga lettera N. prot. di d
diffida. Tale appartamento ru all'origine occupato per accordi diretti, e
senza fine speculative, dal Comandante dei VV.CC. di Ostuni che andò a noz-
ze in quel tempo, e contro il quale vi sono dei malumori perché vi dorme
saltuariamente avendo la Suocera ammalata, e la figlia unica moglie del Co-
mandante, è costretta a restare la sera in Casa materna. Secondo me potreb-
be regolarizzarsi il fitto al suo nome: Ella si regoli come crede.

-I° lotto=Scala B appart.N.16= assegnataria Allegretti Concetta trasferitasi in
quest'anno in America, e fatto occupare l'appartamento dallo Zio Tanzarella
Vincenzo fu Vito al quale si scrisse (veg. lettera N.3433 prot.) e questi
rispose che aveva l'appartamento in consegna dalla nipote che aveva chie-
ste un anno di aspettativa come insegnante e non voleva perdere l'abita-
zione ove dovesse ritornare. Si regoli Lei come regolarizzare la posizione
-2° lotto=Scala C appart.N.21=assegnatario Stefanucci brig.P.S.occupante altre
brigadiere di P.S. per il quale Le ho scritto specificatamente altra lettera

Caro Vede nessun appartenente visto - Confronto del tutto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 334

Brindisi li _____

16 GEN. 1964

RACCOMANDATA

AL SIG. D. Alo-Rocco

2° lotto. Via per le piazze
Ortuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Ortuni Lotto 2° Scala A via per le piazze a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 970.861-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

~~SECRET~~

Brindi si

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

AL SIG. di Alo-Rocco
Letto 2° scala C - Int. 5. m. per l'ipote
Costumi

.....

16 AGO. 1961

27 GEN 1962

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
~~to~~ entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitando ~~le~~ le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ ^{Allo} fatto
e colpa, ammenocchè non voglia ~~la~~ regolarizzare la ~~Vost~~ ^{Allo} ~~ra~~ sua
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

PA/MI/ta/-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1 27 GEN. 1962

949- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. D'Alò Rocco

Lotto 2^o Scala C Int. 5

Via per Ceglie

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.481,2, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. D'Alò Rocco

Lotto 2° Scala E Int. 5

Via fu Pegli

Orluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.410 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.55</u> £ .	<u>3.650</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>110</u>
	<u>4.410</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==oo0(0)0oo==-----

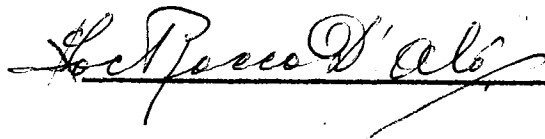
VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli
dichiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in
in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori so
no in buone condizioni di funzionamto.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A



Prof. Spadaro

I. A. C. P. - Brindisi
21/11/52
PROT. N. 5645

All'Istituto Autonomo Case Popolari di

BRINDISI

Il sottoscritto STEFANUCCI Mario, di Vincenzo, già
inquilino in un appartamento nel 2° lotto delle
case popolari di Ostuni, distinto col numero 21,
avendo lasciato detto alloggio in data 10 novembre
1952, prega codesto Istituto volergli restituire
la cauzione a suo tempo versata. =

Ostuni, li 12 novembre 1952

Con osservanza

Stefanucci Mario

presso Commissariato di P.S. di Ostuni

Stefanucci Mario

D. S. - Il rimborso emetterlo presso il
Banco di Ostuni - Filiale di Ostuni -

Can. Rocco

D. Alo'

464

Stuni (B.)

PROT. N. GEN 1964

20 gennaio 1964

Gentilissimo Signor Presidente,

in riferimento alla Sua raccomandata 7437
prot. n. 334 del 16/1/'64, desidererei riscattare
la casa con rateizzazione per cinque anni, in ra-
te mensili costanti, al tasso previsto di interes-
se del 5%.

Mi è gradita l'occasione per porgerle i miei
più distinti ossequi.

Can. Rocco D. Alo'

A

g

h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 n. 1474)

Sulla scorta degli atti di Ufficio

S I C E R T I F I C A

che il Sig. Rocce D'Alò abitante in Ostuni alla via M. Mindelli - Lette 2° - scala C/5 - ha riscattato l'alloggio in data 31/12/1968.-

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

MT/MC/me.

Can. Rocco D'Alì
Ostuni (Br.)

uff

li. 18 nov. 1972

Leut. Lig. Presidente
Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Rocco D'Alì avendo
completato fin dal 1-1-1969 i versamenti
rateali secondo il piano di ammortamento
contrassegnato con la lettera B allegato
al contratto per l'abitazione in Via
Mons. Mindelli in Ostuni, lotto 2°, scala C,
int. 5, piano 1°, chiede alla Presidenza di
codesto rispettabile Istituto la definizione
del contratto di acquisto.

Con molti rispetti onegri

Aut. Rocco D'Alì

516. DE VICENTIS

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 469
DATA 2 NOV. 1972

NOTAIO

Cav. Dott. VINCENZO LOIACONO
BRINDISI

STUDIO NOTARILE - VIA CIRILLO, 6 - TEL. 23536
RECAPITO - VIA NICOLÒ TACCONI, 10 - TEL. 21594
ABITAZIONE - VIA G. M. MORICINO, 4 - TEL. 22178

li 17/4/1964. -

Spett/le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I

Con riferimento alla Vs. nota n.1812 del 13/
3 u.s., si restituiscono i seguenti schemi di con
tratto rimasti inevasi malgrado sollecitazioni
fatte agli interessati: -

- 1)-SPECCHIA ANGELO
- 2)-GIANNELLI ANTONIO
- 3)-PANTALEO ANGELA
- 4)-CAVALLO ANNA (da rifare). -

Ossequi. -



NOTAIO

Cav. Dott. VINCENZO LOIACONO
BRINDISI

STUDIO NOTARILE - VIA GIRILLO, 6 - TEL. 23536
RECAPITO - VIA NICOLÒ TACCONI, 10 - TEL. 21594
ABITAZIONE - VIA G. M. MORICINO, 4 - TEL. 22178

li 17/4/1964. -

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I

Con riferimento alla Vs. nota n. 1523 del 29/
2/ n.s. trasmetto tre copie di ciascun contratto
sino ad oggi esauriti e completati: dette copie
due in copertina verde per gli usi di codesto
Ente ed una in copertina arancione da consegnare
all'interessato acquirente: -

DILAZIONATI

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1)-D'ALO' | ROCCO |
| 2)-LABATE | ANTONIO |
| 3)-PROCINO | ANTONIO |
| 4)-LIBARDO | GIOVANNI |
| 5)-MONACO | VIRGILIO |
| 6)-COSOLO | MARIO |
| 7)- DE DE VANNA | MARIO |
| 8)-FRANCIOSO | UGO |
| 9)-ANCONA | MATTEO |
| 10)-TRISOLINI | LUCIA |
| 11)-CIOFFI | LUIGI |

CONTANTI

- | | |
|----------------|--------------|
| 1)-CESARIA | PIO |
| 2)-ABBATEPAOLO | CARMELA |
| 3)-SILIBERTI | STEFANO |
| 4)-ROSSELLI | SILVESTRO. - |

Si restituiscono inoltre i seguenti schemi di
contratto rimasti invariati malgrado sollecitazioni
fatte agli interessati:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1)-APOLLONIO SALVATORE | (rinunziata) |
| 2)-VITALE NICOLA | |
| 3)-PASSANTE EDUARDO | (attualmente in Giappone). - |
- Ossequi. -



[Handwritten signature]



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

N° 5293.

Data del timbro postale

OGGETTO: Rinnovazione contratti di locazione.

A TUTTI GLI INQUILINI

S E D E

Questo Istituto procederà al rinnovo dei contratti di locazione a far tempo dal 1° ottobre p.v. e per tutto il mese.

Nell'informarla di quanto sopra, La invito a presentarsi entro il termine predetto all'Ufficio Amministrativo dell'Istituto - Palazzo di Via Casimiro, 1° piano - munito di un assegno bancario, non trasferibile, intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di L.700, quale deposito spese.

Avverto che non si provvederà al rinnovo della locazione nei confronti degli inquilini che non dimostreranno di essere in regola col pagamento dei fitti. I morosi sono pertanto invitati a solvere immediatamente il loro debito onde evitare il provvedimento anzidetto, il quale comporta il rilascio dell'alloggio.

Per l'occorrenza l'Ufficio Amministrativo e quello di Ragioneria resteranno a disposizione degli inquilini tutti i giorni, meno i festivi, dalle 10 alle 12.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Cap. Minich

- 1) Marcello Perquale parte all'alloggio di Stefanucci Mario - Altri.
2) Prendere nota del nota e fare come deposito campionario e per comprare la L. 1°
al Marito (invece mariti conosci i nomi)
F. Spiller

2721

OSUNI

2° LOTTO N. 21 (CASE POPOLARI)

Sig. STEFANUCCI MARIO

SLA

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI



A. Martelli - Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 4332

Uff. Amm.vo

Brindisi, li 10-3-1960

Al Sig. Sac. Rocco D'Alò

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

Via Pisanello - lotto 9 - scala F/3

Ostuni

In accoglimento della Sua istanza ^{di cambio di alloggio} comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istit-
tuto, sito in Via per ceglie, lotto 22 scala 4 interno 21.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accesso-
ri equivalenti a vani legali .

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £.
come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-3-1960 al 10-4-1960
£. vano x vani £. 2820-
- b) - Canone consumo acqua normale..... " 500-
- c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... " 45-
- d) - I.G.E. 3% su a)..... " 100-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 3.495-

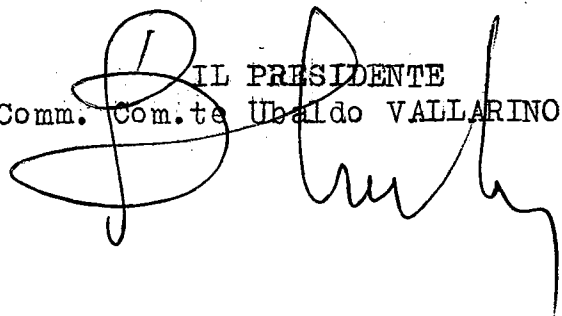
- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 10.485-
- f) - Deposito spese contrattuali....." 1.800-

TOTALE.....£. 15.780

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il sub. 9. corrente, sarà dichiarata
rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)



Bollettino
n° 380 del 17-3-60
di £ 15.780
PA/MI/Dc.



Sig. Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Sac.D'Alò Rocco assegnatario
dell'appartamento n.3 piano primo scala E facente
parte del 9° lotto delle case popolari nel Comune di
Ostuni via Pisanelli, desiderando trasferirsi al
rione di via Ceglie per motivi di famiglia

C H I E D E

alla S.V. voler autorizzare il cambio di detto
appartamento con l'appartamento intestato al
Brigadiere di P.S.Martalò Pasquale il quale è
assegnatario dell'appartamento n.5 primo piano
scala facente parte del 2° lotto delle Case Popo-
lari nel Comune di Ostuni, via Ceglie.

Fiducioso di un benevolo accoglimento, sentita-
mente ringrazia.=

Ostuni li 4 marzo 1960

Sac. Rocco D'Alò

(447)

I. A. C. P. - Brindisi
- 5 MAR. 1960
PROT. N. 4332

(L. 8009 art. 10)

2820 500 75 100 =

Supplente
Amun/Va
parere favorevole

C O P I A

Rag. PIETRO LOMARTIRE
Ostuni (Brindisi)

Ostuni 2 Novembre 1952

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Della Provincia di B R I N D I S I

Ill.mo Sig. Presidente

in risposta alla Sua lettera datata 18.10 e pervenutami solo il 29 perchè in tal giorno impostata, Le comunico:
-tutti gli alloggi ultimamente assegnati sono stati regolarmente occupati dai beneficiari, come certamente risultato dalle quietanze mensili esatte.

Gli irregolari delle precedenti assegnazioni (lotto 1° e 2°), sono:

= 1° LOTTO=SCALA B Appart.N.14=assegnataria Bologni Annunziata che non l'ha mai occupato e della quale ci siamo interessati; (vegga lettera N. prot. di diffida. Tale appartamento fu all'origine occupato per accordi diretti, e senza fine speculativo, dal Comandante dei VV.CC. di Ostuni che andò a nozze in quel tempo, e contro il quale vi sono dei malumori perchè vi dorme saltuariamente avendo la Suocera ammalata, e la figlia unica moglie del Comandante, è costretta a restare la sera in Casa materna. Secondo me potrebbe regolarizzarsi il fitto a suo nome: Ella si regoli come crede.

= 1° LOTTO=SCALA B Appart. N.16= assegnataria Allegretti Concetta trasferitasi in quest'anno in America, e fatto occupare l'appartamento dallo Zio Tanzarella Vincenzo fu Vito al quale si scrisse, (veg. lettera N.3433 prot.) e questi rispose che aveva l'appartamento in consegna dalla nipote che aveva chiesto un anno di aspettativa come insegnante e non voleva perdere l'abitazione ove dovesse ritornare. Si regoli Lei come regolarizzare la posizione.

= 2° LOTTO= SCALA C Appart.N.21=assegnatario Stefanucci brig.P.S. occupante altro brigadiere di P.S. per il quale Le ho scritto specificatamente altra lettera.

Come vede nessuna appartamento vuoto.
Cordiali saluti.

F.to
Rag. Pietro Lomartire